

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE

RG 1/2023 liq. Cont

Cron. 87/2023

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente	Proc. Unit. 46/2022
dott.ssa Clarice Di Tullio	Giudice	
dott.ssa Petra Uliana	Giudice rel	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 46 /2022 r.g. promossa da MAURO BERTON c.f. BRTMRA82R22C743N, con l'avv.to PAOLO BOGONI, letto il ricorso, esaminata la documentazione in atti, ritenuta sussistente la competenza del Tribunale adito in quanto il ricorrente è residente in Castelfranco Veneto (art. 268, comma 1, c.c.i.); espressa valutazione positiva in merito alla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 269, comma 2 c.c.i.); rilevato non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del c.c.i. (art. 270, comma 1, c.c.i.); ritenuto che il ricorrente non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; ritenuto che il ricorrente si trovi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), c.c.i., in quanto non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come si desume dall'ammontare dei debiti scaduti per € 306.000, dall'assenza di un patrimonio liquidabile, ad eccezione di un reddito da libero professionista, che ammontava, per l'anno 2021, ad euro 20.400 netti; ritenuto che vi siano dunque le condizioni, soggettive e oggettive, per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata (artt. 268 ss. c.c.i.);



ritenuto che spetti al Giudice delegato la determinazione della quota parte di reddito da riservare al mantenimento del sovraindebitato e della sua famiglia ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), c.c.i. e la liquidazione delle spese di procedura le quali quindi non formeranno oggetto dello stato passivo del liquidatore;

visto l'art. 270 c.c.i.;

P.Q.M.

- dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata di MAURO BERTON, c.f. BRTMRA82R22C743N;
- nomina la dott.ssa Petra Uliana quale giudice delegato e l'avv.to Niccolò Manildo quale liquidatore;
- ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni (decorrente dalla notificata effettuata dal Liquidatore) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.;
- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;
- riserva al Giudice delegato la determinazione della quota parte di reddito sottratta alla liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b);
- dispone che il Liquidatore, con scadenza semestrale, depositi una relazione riepilogativa dell'attività svolta;
- dispone che il Liquidatore, a prescindere dall'istanza del debitore, due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 C.C.I., fissando al debitore e ai creditori il termine di giorni 30 per la comunicazione di eventuali osservazioni, e depositi entro il giorno successivo alla scadenza del triennio la relazione finale comprensiva delle risposte alle osservazioni;
- dispone che la notifica della sentenza al ricorrente venga effettuata dalla cancelleria e la notifica ai creditori dal liquidatore.

Treviso, 10/01/2023

Il Giudice Estensore

Dott.ssa Petra Uliana

Il Presidente

Dott. Bruno Casciarri



Registrato a Treviso

Il

n.....serie.....

pagato €

f. to il Funzionario Tributario

Il Funzionario Giudiziario

Antonina Anselmo

Fatte Comunicazioni

11/1/23


IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ANTONINA ANSELMO

